

MARIO IOVINE

PIERLUIGI PAGE

L'ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CATASTALE

guida per professionisti tecnici

aggiornato al processo
tributario telematico

terza edizione

EXEO edizioni 

GUIDE
OPERATIVE

ISBN formato pdf 978-88-6907-284-0

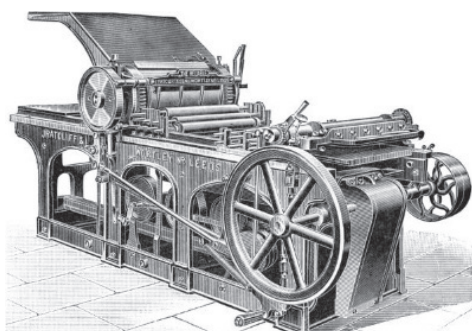
professionisti
pubblica amministrazione

ING. MARIO IOVINE DR. PIERLUIGI PACE

L'ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CATASTALE

GUIDA PRATICA PER
PROFESSIONISTI TECNICI

3^A EDIZIONE



© 2020 Exeo S.r.l.: tutti i diritti riservati.

Sono consentiti la stampa e l'utilizzo della presente pubblicazione digitale in più dispositivi ad esclusivo uso della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. È altresì vietato sprotettare il prodotto e detenerlo sprotetto ovvero protetto con chiave di protezione diversa da quella originariamente impressa dall'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentito l'utilizzo dei contenuti in virgolettato con obbligo di citazione della fonte per attività della pubblica amministrazione, professionale, di studio o personale, senza scopo commerciale. Ogni altro utilizzo dei contenuti deve essere autorizzato dall'editore. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

- **Mario Iovine** ingegnere, esperto di topografia, estimo, costruzioni ed in particolare di rilievo catastale e di approntamento e predisposizione di atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano.
- **Pierluigi Pace** dottore commercialista, esperto di diritto tributario e societario.

edizione: maggio 2020 | collana: CATASTO CARTOGRAFIA ED EDILIZIA, a cura di Antonio Iovine | materia: catasto | tipologia: guida operativa | formato: digitale, pdf | codice prodotto: A134 – nic 30 | ISBN: 978-88-6907-284-0 | prezzo: € 30,00

Disclaimer: l'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze. L'editore e gli autori ringraziano per ogni segnalazione inviata a info@exeo.it.

EXEO edizioni

pubblicazioni digitali professionali

Exeo srl CF PI RI 03790770287

REA 337549 ROC 15200/2007

c.s.i.v. € 10.000,00

sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

www.exeo.it info@exeo.it

tel: 049 8258140 martedì e giovedì 12:30 > 14:00

INTRODUZIONE

Il testo, dopo una illustrazione del processo tributario in linea generale (Cap. 1-2-3), si concentra sull'esposizione delle principali controversie di natura catastale e delle relative procedure (Cap.5).

La presente edizione è aggiornata con l'illustrazione delle modalità di svolgimento del processo tributario telematico divenuto obbligatorio dall'1/7/2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n° 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n° 136), riportando in dettaglio tutte le funzionalità per il deposito del ricorso, appello, controdeduzioni o altri atti e per la gestione del contenzioso (Cap. 4).

La trattazione è indirizzata principalmente a professionisti tecnici ed, a tale fine, vengono riassunti i principali aspetti giuridici ed amministrativi delle fasi procedurali del processo tributario e forniti strumenti di ausilio (modulistica ed un esempio di ricorso), specificatamente per i procedimenti in cui i professionisti possono intervenire anche come difensori.

Nel processo tributario riguardante la materia catastale, l'intervento del professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito edile ed industriale, ecc.) può assumere aspetti molteplici. In particolare, il tecnico può essere chiamato in causa come Consulente Tecnico d'Ufficio, qualora nominato dal Presidente della Commissione (ad esempio stima della rendita catastale per unità particolarmente complesse quali centrali elettriche, altri opifici industriali, ecc.). In altri casi il professionista può assumere il ruolo di difensore in assistenza alla parte ricorrente. Altresì, trova spesso ricorso la prassi di allegare ad un ricorso tributario in materia catastale, prodotto da un difensore con qualifica professionale giuridica o contabile, la perizia prodotta da un tecnico per l'illustrazione puntuale degli aspetti tecnico-catastali e valutativi.

Come strumento di ausilio è allegato un file excel contenente una rassegna di 149 massime e stralci di sentenze di Corte di Cassazione riguardanti principalmente la materia catastale, filtrabile per tematica di interesse.

INDICE

INTRODUZIONE	5
INDICE	6
CAPITOLO I	
IL PROCESSO TRIBUTARIO – GENERALITÀ.....	12
1. Giurisdizione tributaria.....	12
2. Difetto di giurisdizione	13
3. Competenza del giudice tributario	13
4. I poteri delle Commissioni tributarie	14
5. Le parti	14
6. Capacità di stare in giudizio.....	14
7. Assistenza tecnica	15
8. Assistenza tecnica in materia catastale.....	16
9. Patrocinio gratuito.....	17
10. La consulenza tecnica d'ufficio.....	18
11. Litisconsorzio necessario ed intervento.....	18
12. Spese processuali	19
13. Comunicazioni e notificazioni	20
CAPITOLO II	
IL PROCESSO TRIBUTARIO	
IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI.....	22
1. Il Ricorso.....	22
2. Proposizione del ricorso	24
3. Termine per la proposizione del ricorso	25
4. Contenuto del ricorso	25
5. Costituzione in giudizio del ricorrente.....	26
6. Costituzione in giudizio dell'Ufficio	28
7. Documentazione aggiunta.....	29
8. Integrazione dei motivi.....	30
9. Iscrizione del ricorso nel registro generale	30
10. Assegnazione del ricorso.....	30
11. Esame preliminare del ricorso	30
12. Riunione dei ricorsi.....	31
13. La trattazione della controversia.....	31
14. La sentenza	32
15. Sospensione, interruzione, estinzione del processo	34
16. Ripresa del processo sospeso o interrotto	35
17. Procedimento cautelare	36
18. Procedimento conciliativo.....	38
19. Le impugnazioni	41

20. Termini di impugnazione	42
21. L'appello	42
22. Limite alle domande nuove in appello	43
23. Limite alle eccezioni nuove in appello	44
24. Nuove prove in appello	44
25. L'appello incidentale	44
26. Rimessione della causa al Giudice del primo grado	45
27. Il ricorso per Cassazione	45
28. La revocazione	47
29. L'esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie	48
30. Il giudizio di ottemperanza	49
31. Schemi procedurali	51

CAPITOLO III

MEDIAZIONE TRIBUTARIA – CONTRIBUTO UNIFICATO	53
1. Reclamo e mediazione	54
1.1 Modalità procedurali	54
1.2 L'applicazione per gli atti dell'Agenzia delle Entrate Uffici provinciali territorio - Cronistoria	58
2. Il contributo unificato	59
2.1 Importo contributo atti di classamento catastale	62

CAPITOLO IV

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	63
1. Descrizione del Servizio	63
2. Gli strumenti informatici e le utility per il PTT	66
3. Il deposito della nota di iscrizione a ruolo	68
4. Deposito altri atti	81
5. Appello	82
6. Costituzione del resistente	82
7. Comunicazioni data udienze e dei dispositivi	84
8. La consultazione della NIR e del fascicolo nel PTT	84
9. La consultazione telematica da telecontenzioso	89

CAPITOLO V

LE PRINCIPALI CASISTICHE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO CATASTALE	94
1. Premessa	94
2. Elencazione di unità simili nel ricorso	95
3. Categorie ordinarie - Motivazione dell'avviso di classamento	96
4. Categorie a destinazione speciale o particolari - Motivazione dell'avviso di classamento	96
5. Revisione rendita per accertamenti di massa - Motivazione dell'avviso di classamento	97
6. Il saggio di fruttuosità nelle stime dirette	98
7. Gli impianti fissi nella stima diretta (ante legge n. 208/2015)	100
8. Gli impianti fissi nella stima diretta (post legge n. 208/2015)	102
9. Il sopralluogo per l'attribuzione della rendita	103

10. "Case di lusso" e "abitazioni signorili"	104
11. Case di edilizia economica popolare e censimento catastale	105
12. Immobili di interesse artistico storico e classamento catastale	106
13. Autonomia tra normativa urbanistico-edilizia e quella catastale	107
14 Partecipazione al procedimento di accertamento della rendita da parte del comune	108
15. La ruralità e l'iscrizione catastale	111
16. Rettifica della rendita oltre i 12 mesi previsti dal D.M. n. 701/94	116
17. Le disposizioni sanzionatorie in materia catastale	117
18. Autotutela in materia catastale	118
19. Il diritto del contribuente alla richiesta di correzioni di errori nel calcolo della rendita catastale	121
20. Gli aggiornamenti degli atti catastali, durante il processo e in esecuzione della sentenza	121

CAPITOLO VI

STRUMENTI DI AUSILIO	124
Allegato n. 1 – Esempio atto di notifica catastale	125
Allegato n. 2 – Esempio ricorso in primo grado	132
Allegato n. 3 – Modulistica	140

APPENDICE

NORMATIVA - PRASSI - GIURISPRUDENZA	150
D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 -Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413	151
Titolo I - Disposizioni generali	151
Capo I - Del giudice tributario e suoi ausiliari	151
Titolo I - Disposizioni generali	151
Capo I - Del giudice tributario e suoi ausiliari	151
Art. 1 Gli organi della giurisdizione tributaria	151
Art. 2 Oggetto della giurisdizione tributaria	151
Art. 3 Difetto di giurisdizione	152
Art. 4 Competenza per territorio	152
Art. 6 Astensione e ricsuzione dei componenti delle commissioni tributarie	153
Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie	153
Art. 8 Errore sulla norma tributaria	154
Art. 9 Organi di assistenza alle commissioni tributarie	154
Capo II - Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio	154
Art. 10 Le parti	154
Art. 11 Capacità di stare in giudizio	154
Art. 12 L'assistenza tecnica (9)	155
Art. 13 Assistenza tecnica gratuita	156
Art. 14 Litisconsorzio ed intervento	157
Art. 15 Spese del giudizio	157
Art. 16 Comunicazioni e notificazioni	158
Art. 16-bis Comunicazione e notificazioni per via telematica (18)	159
Art. 17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni	160

Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione (20)	160
Titolo II - Il processo	161
Capo I - Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale	161
Sezione I - Introduzione del giudizio	161
Art. 18 Il ricorso	161
Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso	162
Art. 20 Proposizione del ricorso.....	163
Art. 21 Termine per la proposizione del ricorso	163
Art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente	163
Art. 23 Costituzione in giudizio della parte resistente.....	164
Art. 24 Produzione di documenti e motivi aggiunti	164
Art. 25 Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte	165
Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità) (*)	165
Art. 26 Assegnazione del ricorso.....	166
Sezione II - L'esame preliminare del ricorso.....	166
Art. 27 Esame preliminare del ricorso	166
Art. 28 Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.....	166
Art. 29 Riunione dei ricorsi	166
Sezione III - La trattazione della controversia	167
Art. 30 Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione	167
Art. 31 Avviso di trattazione	167
Art. 32 Deposito di documenti e di memorie.....	167
Art. 33 Trattazione in camera di consiglio.....	168
Art. 34 Discussione in pubblica udienza.....	168
Art. 35 Deliberazioni del collegio giudicante.....	168
Sezione IV - La decisione della controversia.....	168
Art. 36 Contenuto della sentenza	168
Art. 37 Pubblicazione e comunicazione della sentenza	169
Art. 38 Richiesta di copie e notificazione della sentenza	169
Sezione V -Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.....	169
Art. 39 Sospensione del processo.....	169
Art. 40 Interruzione del processo.....	170
Art. 41 Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo	170
Art. 42 Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo	170
Art. 43 Ripresa del processo sospeso o interrotto.....	170
Art. 44 Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.....	171
Art. 45 Estinzione del processo per inattività delle parti	171
Art. 46 Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.....	171
Capo II - I procedimenti cautelare e conciliativo (35)	172
Art. 47 Sospensione dell' atto impugnato	172
Art. 47-bis Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie (39).....	173
Art. 48 Conciliazione giudiziale (40)	174
Art. 48-bis Conciliazione in udienza (41)	175
Art. 48-ter Definizione e pagamento delle somme dovute (42)	175
Capo III - Le impugnazioni	175

Sezione I - Le impugnazioni in generale	175
Art. 49 Disposizioni generali applicabili	175
Art. 50 I mezzi d'impugnazione	176
Art. 51 Termini d'impugnazione	176
Sezione II – Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale	176
Art. 52 Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (45).	176
Art. 53 Forma dell'appello.....	177
Art. 54 Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale	177
Art. 55 Provvedimenti presidenziali	177
Art. 56 Questioni ed eccezioni non riproposte.....	177
Art. 57 Domande ed eccezioni nuove.....	178
Art. 58 Nuove prove in appello	178
Art. 59 Rimessione alla commissione provinciale	178
Art. 60 Non riproponibilità dell' appello dichiarato inammissibile.....	178
Art. 61 Norme applicabili	178
Sezione III - Il ricorso per cassazione	179
Art. 62 Norme applicabili	179
Art. 62-bis Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione (*).....	179
Art. 63 Giudizio di rinvio.....	180
Sezione IV - La revocazione	180
Art. 64 Sentenze revocabili e motivi di revocazione	180
Art. 65 Proposizione della impugnazione	181
Art. 66 Procedimento.....	181
Art. 67 Decisione	181
Art. 67-bis Esecuzione provvisoria	181
Capo IV - L' esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie	181
Art. 68 Pagamento del tributo in pendenza del processo	181
Art. 69 Condanna dell' ufficio al rimborso (*).....	182
Art. 69-bis Aggiornamento degli atti catastali (*).....	183
Art. 70 Giudizio di ottemperanza	183
Titolo III - Disposizioni finali e transitorie	184
Art. 71 Norme abrogate.....	184
Art. 72 Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado	184
Art. 73 Istanza di trattazione	186
Art. 74 Controversie pendenti davanti alla corte di appello	186
Art. 75 Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.....	186
Art. 76 Controversie in sede di rinvio.....	187
Art. 77 Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze.....	188
Art. 78 Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali.....	188
Art. 79 Norme transitorie	188
Art. 80 Entrata in vigore.....	189

Circolare 21 settembre 2011 n. 1/DF Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria	190
Direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT Ministero dell'economia e delle finanze - Contributo unificato nel processo tributario - risposte ai quesiti	207
Circolare N. 49/E del 28 dicembre 2012 –Agenzia delle Entrate - Mediazione tributaria – Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia	222
CIRCOLARE N. 38/E del 29/12/2015- Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione - Oggetto: Riforma del processo tributario - Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156	226
MASSIME E STRALCI SENTENZE IN TEMA DI VALUTAZIONI IMMOBILI E RENDITE CATASTALI	289
BIBLIOGRAFIA.....	314

CAPITOLO I

IL PROCESSO TRIBUTARIO GENERALITÀ

Nel presente capitolo e nel secondo e terzo sono illustrati i procedimenti del processo tributario generalmente validi, mentre per quanto riguarda le modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali connessi si fa riferimento all'attuale periodo transitorio durante il quale sono in essere ancora alcune procedure tradizionali (documentazione cartacea) e nuove procedure telematiche di notificazione e costituzione di cui al processo tributario telematico, puntualmente trattato al capitolo quarto.¹

1 Giurisdizione tributaria

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 attribuisce alle Commissioni tributarie provinciali e regionali l'esercizio della giurisdizione tributaria. L'oggetto della giurisdizione tributaria è individuato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla giurisprudenza di legittimità. In linea generale è materia di processo tributario la contestazione di ogni specie di tributi (anche quelli di nuova istituzione).

In particolare, in materia catastale il comma 2 dell'articolo 2, recita:
«Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».

Ancorché la declaratoria delle competenze delle Commissioni tributarie in materia di catasto non sia perfettamente lineare in tema di elencazione, è evidente che anche le controversie sulle intestazioni delle unità immobiliari concernenti il catasto edilizio urbano non possano che fare carico alle Commissioni medesime, così come chiaramente indicato per le intestazioni del catasto dei terreni.

¹ Dopo un periodo di facoltatività per le parti di ricorso al procedimento tributario telematico o a quello convenzionale, l'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

2 Difetto di giurisdizione

Secondo l'art. 3 del D.Lgs. n. 546/92, può essere eccepito dalle parti e rilevato d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, fino a quando non sia intervenuto il giudicato. Tale vizio procedurale risulta particolarmente grave in quanto provoca l'inammissibilità del giudizio e, quindi, l'impossibilità di far valere le proprie ragioni.

Il decreto n. 546/92 prevede anche il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.), con il quale ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di pronunciarsi in merito alla questione di giurisdizione, onde evitare lo svolgimento di un procedimento innanzi ad un Giudice che ne sia privo.

Il processo tributario è disciplinato secondo i caratteri propri del rito civile, salvo alcune caratteristiche peculiari della materia tributaria. Infatti, il comma 2 dell'art. 1 rinvia alle norme del codice di procedura civile per quanto non espressamente previsto dal decreto n. 546/92, a condizione che esse siano compatibili con il sistema processuale tributario.

3 Competenza del giudice tributario

Nel processo tributario il criterio che regola la competenza è quello territoriale. Le Commissioni provinciali sono giudici di prima istanza e sono competenti per le controversie proposte dai destinatari di avvisi di accertamento o quanto altro contro gli uffici che hanno sede nell'ambito territoriale della relativa circoscrizione provinciale. Le Commissioni regionali sono giudici di appello, competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni provinciali che hanno sede nella loro circoscrizione (art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.546/92).

L'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio, ma solo nel grado di giudizio al quale il vizio si riferisce, e dalle parti. Al processo tributario non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza (art. 5 D.Lgs. n. 546/92). È importante fare rilevare come l'errore sulla competenza sia meno grave di quello sulla giurisdizione, in quanto non fa venir meno la possibilità di esercitare l'azione, ma impone solo l'onere di riassunzione della causa.

Tuttavia la riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

4 I poteri delle Commissioni tributarie

Dono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92 e concernono:

- poteri istruttori di approfondimento nei limiti dei fatti dedotti dalle parti;
- accesso per richiesta dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed agli enti locali dalle singole leggi d'imposta.
- possibilità di richiedere, nei casi di particolare complessità tecnica, relazioni esplicative alla Pubblica Amministrazione o rapporti alla Guardia di Finanza, e può anche disporre la nomina di un consulente tecnico d'ufficio;
- disapplicazione di regolamenti o atti generali rilevanti ai fini della decisione, limitatamente all'oggetto dedotto in giudizio, senza alcun potere di invalidazione dell'atto illegittimo medesimo.

Non sono ammessi mezzi di prova quali il giuramento e la testimonianza.

5 Le parti

Sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie da un lato il ricorrente e dall'altro l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cfr. art. 10 D.Lgs. n. 546/92).

Il ricorrente è il soggetto proponente il ricorso, inteso come colui che rappresenta al giudice tributario l'esistenza di un diritto soggettivo leso da un provvedimento emesso nei suoi confronti in materia tributaria o dal comportamento (ad esempio: il silenzio) adottato rispetto a una sua richiesta.

La parte resistente deve essere indicata dal ricorrente con precisione essendo tale indicazione requisito indispensabile di ammissibilità del ricorso stesso. Nelle controversie relative agli accertamenti catastali, a seguito del trasferimento all'Agenzia delle Entrate Territorio delle funzioni pubbliche già di competenza dell'Agenzia del Territorio, è parte nel processo tributario l'Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale Territorio - (città) che ha emanato l'atto impugnato dal ricorrente.

6 Capacità di stare in giudizio

Per la valida instaurazione del processo è necessario che la parte abbia la capacità di stare in giudizio, come stabilisce l'art. 75 del codice di procedura civile. Le parti diverse dall'ufficio finanziario o dall'ente locale possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

La procura deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nei casi in cui il procuratore sia il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado della parte, la procura può risultare anche da scrittura privata non autenticata, purché sia conferita ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica.

L'ufficio finanziario potrà stare in giudizio o direttamente o tramite l'Ufficio del contenzioso della Direzione regionale che avendo una competenza generale può sostituirsi all'ufficio periferico competente. L'ente locale si costituisce in giudizio in persona dell'organo di rappresentanza come previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, come modificato dalla L. 31 maggio 2005 n. 88.

7 Assistenza tecnica

In forza di quanto previsto dall'art. 12 del citato D.Lgs. 546/1992 (formulazione sostituita dal D.Lgs. n. 156/2015) le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie:

- gli avvocati;
- i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- i consulenti del lavoro;
- i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purchè in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

- per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo (materia catastale), sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
 - a) gli ingegneri;
 - b) gli architetti;
 - c) i geometri;
 - d) i periti industriali;
 - e) i dottori agronomi e forestali;
 - f) gli agrotecnici;
 - g) i periti agrari.
- per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

Ai predetti difensori abilitati l'incarico deve essere conferito:

- con atto pubblico;
- con scrittura privata autenticata;
- in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato;
- all'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

Le controversie di valore inferiore a euro 3.000 possono essere proposte direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato. I soggetti abilitati alla difesa tecnica possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

8 Assistenza tecnica in materia catastale

In tema di limite dell'importo della vertenza per le liti in materia di attribuzione di rendita e redditi catastali, ai fini dell'obbligatorietà o meno dell'assistenza tecnica, non vi è stata in passato una uniformità di interpretazione. Alcune Commissioni tributarie hanno ritenuto che tali vertenze devono essere considerate di valore indeterminabile, con conseguente obbligo della parte di munirsi di assistenza tecnica.

Altre Commissioni, invece, hanno assunto quale valore della lite l'ammontare della rendita-redditi attribuiti. Con la Circ. n. 1/DF del 21 settembre 2011, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria, in tema di introduzione del contributo unificato nel processo tributario – è stato precisato che “le controversie inerenti le operazioni catastali.... “ si configurano di valore indeterminabile”. Successivamente, l'Agenzia del Territorio con la Circ. n. 49/E del 28 dicembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la mediazione tributaria per gli atti emessi dai propri Uffici provinciali. Viene chiarito che il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto.

Dovevano ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate-territorio e previsti dall'art. 19, comma 1, lett. f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un “valore” non determinabile ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3. Il decreto legislativo n. 156/2015 sulla riforma della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario ha emendato il suddetto art. 17-bis e, come eccezione per la materia catastale, ha previsto l'obbligo del reclamo-mediazione per le controversie in materia catastale anche se di valore indeterminabile.

Pertanto, in definitiva, il contenzioso riguardante, in particolare, l'attribuzione della rendita catastale deve considerarsi di importo non determinabile, per cui è d'obbligo l'assistenza tecnica alla parte attraverso un difensore abilitato.

9 Patrocinio gratuito

Nell'ambito dell'assistenza tecnica, le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (Istituto introdotto dal R.D. 30 dicembre 1923, n.3282), assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi anche avanti alle Commissioni Tributarie. Hanno diritto al gratuito patrocinio i titolari di reddito imponibile non superiore a 10.766,33 euro (importo da rivalutare ogni 2 anni in relazione alle variazioni ISTAT). Ai fini del raggiungimento di questo limite si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.

L'istanza va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002. Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio. Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell'ambito degli altri albi ed elenchi indicati all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.

10 La consulenza tecnica d'ufficio

Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica (art. 7 D.Lgs. n. 546/92).

Le recenti modifiche apportate alle disposizioni dell'art. 195, terzo comma, c.p.c., hanno previsto (cfr. art. 46, comma 5, della legge n. 69 del 2009):

«la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza ... Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine ... entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

La tutela del contraddittorio sulla consulenza tecnica d'ufficio, consentita dal fatto che le parti possono intervenire alle operazioni peritali, anche a mezzo di propri tecnici, è dunque oggi rafforzata dalla possibilità di formulare apposite osservazioni in ordine alla relativa relazione, osservazioni in merito alle quali lo stesso consulente deve operare una sintetica valutazione.

11 Litisconsorzio necessario ed intervento

Secondo l'interpretazione prevalente si ha litisconsorzio necessario nel processo tributario se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti e quindi tutte le volte che, analogamente a quanto accade nel processo civile ordinario (cfr. art. 102 c.p.c.) la decisione non possa essere pronunciata che nei confronti di più parti per cui queste devono essere convenute in giudizio contestualmente non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcune di esse.

Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti litisconsorzi necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Possono, invece, intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme per la parte resistente. Nella pratica, i casi di partecipazione al processo tributario di una pluralità di parti rappresentano

una rarità tant'è che il giudizio tributario vede, di regola, la presenza di due soli protagonisti: il contribuente-ricorrente e l'ufficio o ente locale od ancora il concessionario del servizio di riscossione, quale resistente.

12 Spese processuali

Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e liquidate con la sentenza. La Commissione tributaria può comunque dichiararle compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. I compensi dei difensori sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali.

Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistito da propri dipendenti, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La pronuncia sulle spese deve essere riportata nel provvedimento che chiude il processo avanti al Giudice tributario adito e diventa ovviamente esecutiva solo con il passaggio in giudicato. La liquidazione degli onorari avviene dietro redazione della nota spese di cui all'art. 75 c.p.c., che il difensore deve presentare al momento del passaggio in decisione della causa.

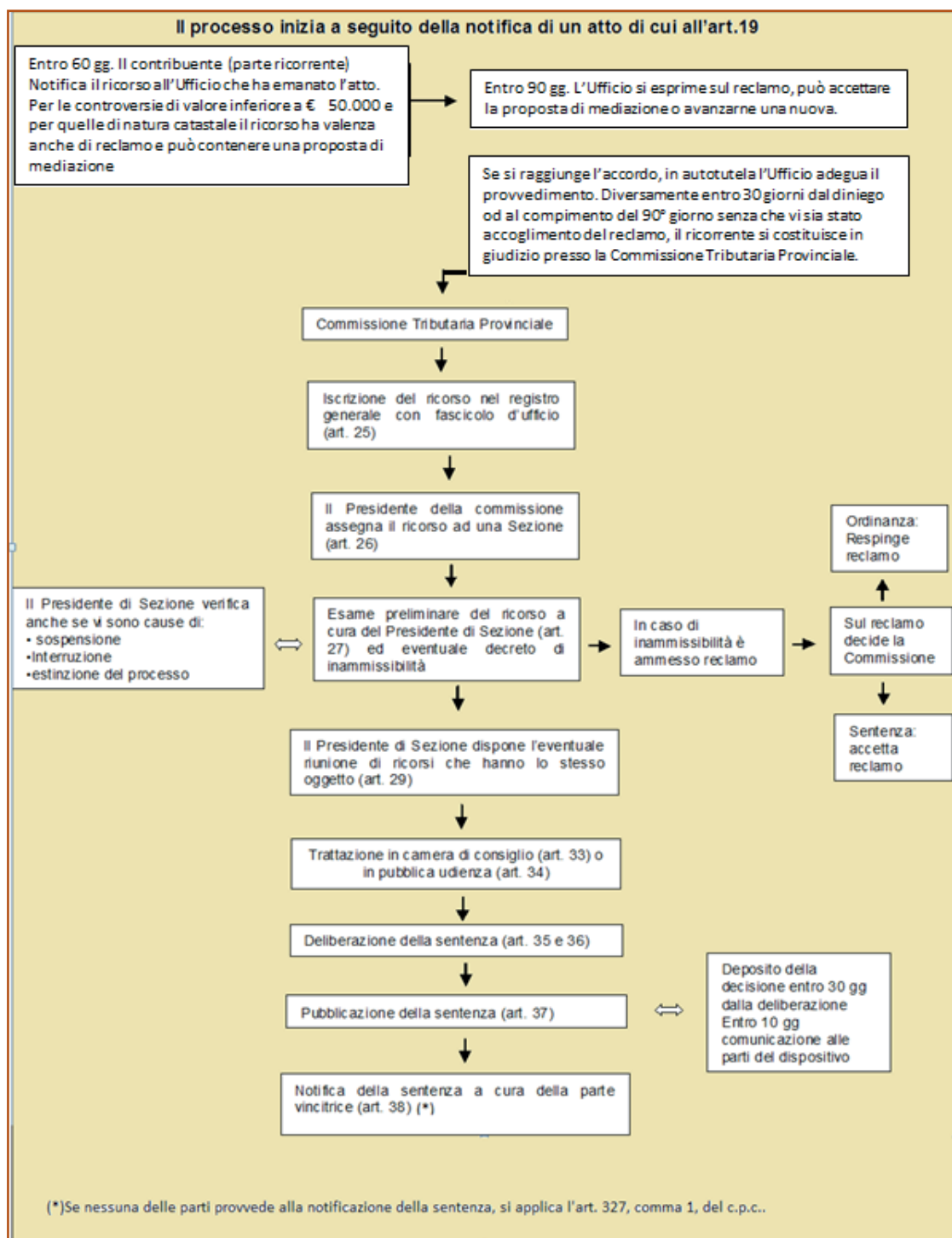
Il Giudice decide sul quantum delle spese, potendole ridurre, dando adeguata motivazione delle riduzioni operate, onde consentire alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari o della legge. Non può liquidare importi superiori giacché ciò travalicherebbe i limiti della domanda. Infine, si evidenzia che il mancato deposito della nota spese, attesa la doverosità della statuizione sulle spese di causa, ha come effetto di limitare la condanna alle sole spese risultanti dagli stessi atti processuali, ferma restando ovviamente la possibilità per la parte di rinunciare o di richiedere la compensazione.

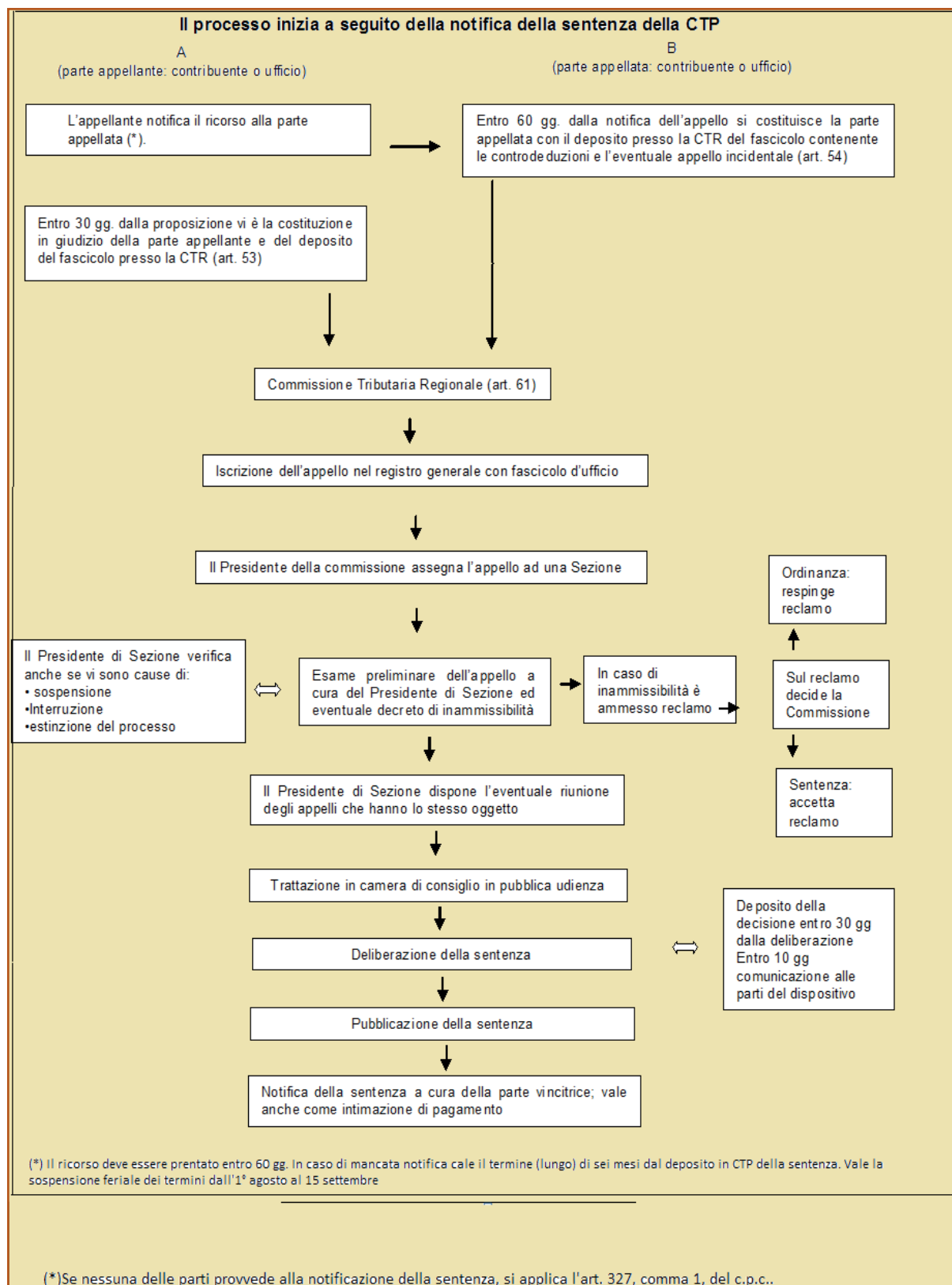
Nel caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, le spese sono a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti. Nell'ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese sono a carico della parte che le ha anticipate. Se è dichiarata l'estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie, le spese sono a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.

Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio in caso di reclamo-mediazione sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

32 Schemi procedurali

Nelle due figure seguenti, per sintetizzare lo sviluppo analitico svolto del processo tributario, si riporta lo schema di flusso che regola rispettivamente il processo in primo grado ed in appello. Il diagramma di flusso del procedimento presso la Commissione Tributaria Provinciale tiene conto dell'istituto del reclamo/ mediazione di cui all'articolo 17-bis del D.Legs. n. 548/92, di cui all'anticipazione già riportata nel paragrafo uno di questo capitolo e che sarà oggetto di trattazione in dettaglio nel capitolo III.





CAPITOLO III

MEDIAZIONE TRIBUTARIA – CONTRIBUTO UNIFICATO

La mediazione (o reclamo preventivo all'avvio del ricorso tributario) è stata introdotta dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha inserito l'art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il suddetto articolo 17-bis è stato, poi, emendato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 in attuazione dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge delega su più materie, tra cui il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante). Più in generale, le più importanti modifiche apportate al decreto n. 546/92 dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, riguardano:

- l'estensione dell'ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;
- l'estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 4463, nonché alle controversie catastali;
- la rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;
- l'esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;
- il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;
- la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura esecutiva, contemplata dal vigente testo del decreto n. 546;
- l'affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;
- l'innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;

- l'ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

1 Reclamo e mediazione

L'art. 17-bis del D.Legs. n. 546/92 prevede che, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (compresa la materia catastale, il cui valore della controversia è indeterminabile), il ricorso assolve anche la funzione di reclamo, per cui l'iter procedurale, presso la Commissione Tributaria Provinciale, assume una sua fisionomia specifica. Viene introdotta una fase transitoria di analisi del ricorso stesso, il cui esito può portare fino al superamento del ricorso medesimo.

È chiaramente uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie accedendo al giudice, solo dopo un esame preliminare della vicenda da parte dell'organo che ha emanato l'atto impugnando. Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).

Sul tema specifico della mediazione, le recenti modifiche introdotte dal D.Legs. n. 156/2015, rispetto alle previsioni originarie riguardano in particolare:

- l'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché alle controversie in materia catastale;
- la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
- la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente;
- le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
- l'estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

L'istituto non si applica alle controversie di valore indeterminabile (ad eccezione di quelle in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo) e alle controversie di cui all'art. 47 bis, relative al recupero degli aiuti di Stato.

La mediazione tributaria, per la materia catastale, è applicabile per le notifiche successive al 1°/1/2016.

1.1 Modalità procedurali

Per effetto della semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del D.Legs. n. 546/92, il ricorso, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Nell'ambito delle controversie inerenti operazioni catastali, tale proposta potrà avere ad oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita catastale determinata dall'Ufficio. La proposta deve essere motivata sulla base di specifici elementi di fatto e di diritto e ad essa deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell'eventuale costituzione in giudizio.

Fermo restando il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento per la proposizione del ricorso, il nuovo istituto apre una fase amministrativa di 90 giorni nel corso della quale il contribuente e l'Ufficio possono giungere a una rideterminazione della pretesa tributaria ovvero dell'importo chiesto a rimborso.

Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all'ente impositore. Se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo del servizio postale, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell'ente destinatario, in analogia con quanto accade per la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, alla luce del prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione.

Da tale termine riprendono a decorrere i trenta giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria e, in quella sede, all'atto del deposito del fascicolo di parte, andrà allegato il pagamento del contributo unificato. È espressamente prevista l'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto). Il ricorso con proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, è soggetto alle medesime formalità di presentazione illustrate nel capito II.

A seguito dell'inutile decorso del termine per la mediazione, il ricorso procede in sede giurisdizionale, con l'iter illustrato nel precedente Capitolo II.

Ciò comporta, pertanto, che:

- i motivi del ricorso debbono essere integralmente esposti sin dalla proposizione in quanto non è consentito integrare successivamente all'introduzione del giudizio i motivi, salvo che l'integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera di altre parti o per ordine della Commissione.
- il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito all'Ufficio, a pena di inammissibilità.

Nel ricorso devono essere indicati:

- l'Ufficio nei cui confronti è avviata la procedura di mediazione, ossia la struttura "che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto";
- il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- l'atto impugnato e l'oggetto dell'istanza;
- i motivi.

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, invece, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata (entro i termini previsti) e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Il contributo unificato per le spese di giustizia non è dovuto alla presentazione del ricorso, ma soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente, all'esito infruttuoso del procedimento di mediazione, si costituisca presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

L'organo che procede all'istruttoria, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente, formula d'ufficio una propria proposta di mediazione. Le valutazioni dell'Ufficio devono fondarsi sui tre criteri specifici: "eventuale incertezza delle questioni controverse", del "grado di sostenibilità della pretesa" e del "principio di economicità dell'azione amministrativa".

L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

L'Ufficio in esito all'esame del ricorso può:

- accoglierlo integralmente annullando l'atto impugnato;
- accoglierlo parzialmente annullando in parte l'atto impugnato;
- formulare una proposta di pagamento dell'intero importo del tributo con riduzione delle sanzioni al quaranta per cento;
- mediare la controversia rideterminando la pretesa.

Nel caso l'atto venga annullato in autotutela, l'Ufficio porterà a conoscenza del contribuente il provvedimento di accoglimento dell'istanza. Allo stesso modo opererà l'Ufficio quando riterrà sussistenti i presupposti del rimborso richiesto.

Di norma, l'accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell'Ufficio e del contribuente, di un atto contenente l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute). L'accordo può anche concludersi mediante sottoscrizione per accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti.

La conclusione dell'accordo di mediazione individua il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il pagamento che realizza il perfezionamento della mediazione. Il pagamento va effettuato, anche tramite compensazione, mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo. Nell'atto di mediazione, dalle somme dovute vanno scomputate quelle eventualmente già pagate in esecuzione dell'atto impugnato.

Trattandosi di potenziali controversie di valore non superiore a ventimila euro, di regola, non sono ammesse più di otto rate. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima determina la decadenza dal beneficio della rateazione, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva con iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo e di una sanzione, che è pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute.

La mediazione relativa al diniego di un rimborso si perfeziona con la sola conclusione dell'accordo. Per le controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, a seguito dell'accordo di mediazione, gli atti catastali verranno aggiornati nei termini risultanti dall'accordo (si fa riferimento, in particolare, ai ricorsi aventi ad oggetto il classamento o la rendita catastale degli immobili).

Se l'accordo di mediazione non viene raggiunto, il contribuente ha trenta giorni di tempo per costituirsi in giudizio depositando presso la Commissione tributaria provinciale il ricorso notificato all'Ufficio.

Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio inizia a decorrere dal giorno successivo:

- a quello del compimento dei 90 giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione, se non è stato notificato alcun provvedimento di accoglimento della medesima ovvero se le parti non hanno concluso alcun accordo di mediazione;
- a quello in cui è stato notificato il diniego alla proposta di mediazione, qualora l'ufficio abbia notificato tale diniego prima del decorso dei suddetti 90 giorni;
- a quello in cui è stato notificato un provvedimento con il quale l'ufficio ha accolto parzialmente la richiesta nel caso in cui l'ufficio abbia provveduto prima del decorso dei suddetti 90 giorni.

La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso. In tale fase il ricorrente versa il contributo unificato. Successivamente alla costituzione in giudizio delle parti, la Commissione tributaria provinciale procede all'esame della controversia tenendo conto, ovviamente, del procedimento di mediazione e delle vicende che l'hanno caratterizzato.

Nella sentenza conclusiva la parte soccombente può essere condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Infatti, in caso di lite mediabile, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese di lite tra le parti solo se vi è soccombenza reciproca o ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Le controversie instaurate a seguito di rigetto del ricorso ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione, disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto n. 546/92.

Possono essere oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016, di valore non superiore a ventimila euro e concernenti atti dell'Agenzia delle entrate, per le quali sia stata esperita infruttuosamente la mediazione in applicazione della previgente disciplina.

1.2 L'applicazione per gli atti dell'Agenzia delle Entrate Uffici provinciali territorio - Cronistoria

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.

In virtù di ciò sono oggetto di mediazione le controversie relative ai seguenti atti degli Uffici provinciali territorio dell'Agenzia delle Entrate:

- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,
- sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- attribuzione della rendita (a decorrere dall'1/1/2016);
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità.

In rapporto alla previgente formulazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, l'Agenzia del territorio con la Circ. n. 49/E del 28 dicembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la mediazione tributaria per gli atti emessi dai propri Uffici provinciali.

Viene chiarito che il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto. Devono ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate -territorio e previsti dall'art. 19, comma 1, lett. f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un "valore" non determinabile ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3.

Anche nella Circ. n. 1/DF del 21 settembre 2011, in tema di introduzione del contributo unificato nel processo tributario è precisato che «le controversie inerenti le operazioni catastali si configurano di valore indeterminabile».

Gli atti emessi - Uffici provinciali del territorio fino al 30 novembre 2012, ancorché notificati dopo il 1° dicembre 2012, non sono soggetti a mediazione.

Sono soggetti a mediazione gli atti emessi dal 1° dicembre 2012. In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la mediazione troverà applicazione con riferimento alle fattispecie per le quali alla data del 1° dicembre 2012 non siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di rimborso.

L'istituto della mediazione non è applicabile alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali alla data del 30 novembre 2012 sia già decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. In caso di atti suscettibili di reclamo emanati dall'Ufficio Provinciale-Territorio, l'istanza deve essere notificata a quest'ultimo.

Non possono formare oggetto di mediazione tributaria, invece, i ricorsi con cui, con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesti anche la rendita catastale, dove, peraltro, l'assistenza tecnica non può essere fornita dal professionista tecnico. Relativamente alle contestazioni in ordine ai tributi richiesti dall'Ente Locale, infatti, difetta il requisito della riconducibilità dell'atto impositivo alle attività dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le contestazioni in merito alla rendita, le stesse, come detto, si configurano come di valore indeterminabile e dunque alle stesse non trova comunque applicazione l'istituto della mediazione. Di contro, il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto.

Per effetto della nuova formulazione dell'art. 17-bis del D.Legs. 546/92 le controversie catastali, ancorchè di valore indeterminabile, rientrano pienamente nella sfera dei ricorsi tributari soggetti alla mediazione, come ampiamente indicato nel precedente paragrafo 1, anche se riguardanti la sola attribuzione dei dati di reddito.

2 Il contributo unificato

Per effetto dell'art. 37, comma 6, del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, anche nel processo tributario è stato introdotto il contributo unificato atti giudiziari, disciplinato dal DPR 30.5.2002 n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), che, di conseguenza, sostituisce l'imposta di bollo. La materia è stata ampiamente disciplinata con la circolare 21.9.2011 n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della giustizia tributaria.

Inoltre, ulteriori specificazioni sono state fornite con la Direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Contributo unificato nel processo tributario - risposte ai quesiti.

Le nuove disposizioni sul contributo unificato si applicano ai ricorsi notificati dal 7/7/2011, con la conseguenza che, per i ricorsi notificati prima di tale data,

continuano ad operare le norme sull'imposta di bollo. Con l'avvento del contributo unificato, muta radicalmente la tassazione degli atti del contenzioso tributario. Nel sistema dell'imposta di bollo, occorre, in linea generale, applicare un bollo per ogni atto processuale, dal ricorso sino alla richiesta di copia della sentenza ad uso notifica, mentre nel sistema del contributo unificato occorre pagare detto contributo una sola volta per ciascun grado di giudizio.

Anche le modalità di pagamento cambiano notevolmente: infatti, il bollo andava applicato nell'originale del ricorso notificato alla controparte e sugli altri atti processuali, mentre il contributo unificato può essere versato, tramite varie modalità, prima della costituzione in giudizio, in modo da poter depositare, unitamente al ricorso e ai documenti allegati, la prova del versamento.

Il controllo in merito al pagamento del contributo unificato è posto in capo ai funzionari delle segreterie delle Commissioni tributarie. È molto importante rammentare che, con le nuove modalità operative, oltre al versamento del contributo unificato e al deposito della relativa attestazione di versamento, il difensore deve:

- in calce al ricorso, apporre sempre la dichiarazione di valore della causa;
- indicare il numero di codice fiscale della parte, il proprio numero di fax e la casella PEC, pena la maggiorazione della metà del contributo.

Tuttavia, ogni irregolarità sul contributo unificato, quindi dall'omesso/insufficiente versamento alla mancata dichiarazione di valore della causa, non comporta alcuna pregiudizio processuale, ma solo conseguenze sanzionatorie.

In altri termini, all'atto della costituzione in giudizio, la segreteria della Commissione, se ritiene, può invitare il difensore a integrare il contributo unificato, oppure dare il via alla procedura di irrogazione delle sanzioni per l'insufficiente versamento, ma non potrà mai rifiutarsi di ricevere il ricorso, facendo in tal modo decorrere il termine perentorio per la costituzione in giudizio, che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 546/92, coincide con trenta giorni dalla notifica dello stesso.

Il contributo unificato è un'entrata avente natura fiscale, per cui le liti che dovessero sorgere sulla sua debenza sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. La sussistenza della giurisdizione tributaria è stata affermata dalla giurisprudenza che ha altresì riconosciuto il carattere impugnabile dell'invito notificato dalla segreteria della Commissione tributaria. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.

Secondo il nuovo comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

- d) euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a 120,00 euro; si ricorda, infatti, che tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla lettera c) del comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG dalla lettera f) del comma 35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il contributo unificato è perciò dovuto nella misura di 120,00 euro per i seguenti provvedimenti:

- dinieghi di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS;
- provvedimenti di revoca d'ufficio delle partite IVA inattive;
- impugnazione delle risposte date a seguito di interpello;
- chiusura temporanea dei locali per mancata emissione dello scontrino fiscale;
- diniego di autotutela;
- dinieghi di definizione delle liti pendenti;
- materia catastale.

Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento sono previste tre alternative:

- modello F 23 compilato con le modalità descritte successivamente;
- apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato;
- contrassegno acquistato presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati (es. tabaccai).

Il contributo unificato deve essere pagato, in particolare, in primo grado e in appello. Nella figura seguente è riportato un esempio di marca per il pagamento del contributo unificato nel processo tributario.



Nel procedimento tributario, rimane ferma, anche nel sistema del contributo unificato, la necessità di corrispondere i diritti di segreteria per il rilascio di copia degli atti processuali (artt. 267 - 272 del DPR 115/2002).

2.1 Importo contributo atti di classamento catastale

Come già anticipato, si evidenzia che nella Circ. n. 1/DF del 21 settembre 2011, in tema di introduzione del contributo unificato nel processo tributario -è precisato che «e controversie inerenti le operazioni catastali «.... si configurano di valore indeterminabile e quindi soggetti a contributo nella misura di 120,00 euro».

CAPITOLO IV

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

1 Descrizione del Servizio

Da alcuni anni è operativo il portale web della giustizia tributaria per l'accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T) ed alla gestione del processo tributario telematico (prima in via facoltativa ed ad oggi in via obbligatoria), contenente, tra l'altro, informazioni relative all'organizzazione delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, all'indicazione della disciplina di settore, alla modulistica utilizzata.⁹

Il portale garantisce un accesso continuativo ai servizi telematici, tra i quali:

- il “telecontenzioso”, una area pubblica che fornisce un servizio alle parti costituite in giudizio di informazioni sui ricorsi presentati e sullo stato del processo. Le modalità di accesso al Servizio differiscono secondo la tipologia di utente che effettua la richiesta;¹⁰

⁹ Normativa di riferimento:

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 39 co. 8)

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n° 163 (Disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario);

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 (Regole tecniche del PTT per la costituzione in giudizio in modalità telematica e avvio della fase sperimentale del PTT nelle CCTT della Toscana e dell'Umbria);

Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT)

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30 giugno 2016 (Estensione del PTT nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto);

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016 (Estensione del PTT su tutto il territorio nazionale;

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017 (Modifica all'art. 10 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, in attuazione del Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario);

D.L. 23 ottobre 2018, n° 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n° 136 -Articolo 16 (PTT: obbligatorietà della notifica e del deposito del ricorso in modalità telematica)-

¹⁰ Se presente deposito tramite “PTT”, consente di accedere al fascicolo processuale informatico e consultare tutti gli atti depositati dalle parti (ad es. ricorso, memorie, controdeduzioni) ed i provvedimenti emanati dal giudice (ad es. sentenze, ordinanze, decreti). Diversamente, per ogni ricorso è possibile interrogare solo i dati generali (ad es. numero della sezione della Commissione Tributaria a cui è stato assegnato); la data delle udienze e la composizione del collegio giudicante; l'esito della controversia.

La funzionalità di consultazione pubblica della controversia permette, inoltre, di visualizzare le informazioni generali ed in forma anonima sulle controversie tributarie instaurate presso tutte le commissioni tributarie.

- la “prenotazione on line degli appuntamenti” ; Il servizio consente alle parti processuali di prenotare un appuntamento con la segreteria della Commissione, evitando attese presso il front-office per la richiesta di specifici servizi (es: il rilascio copie, la visura fascicolo);
- il “Processo tributario telematico” (PTT), un’area riservata ai soggetti registrati, istituita a partire dal 1/12/2015¹¹ tramite il quale le parti possono depositare gli atti ed i documenti del contenzioso tributario e consultare il relativo fascicolo processuale telematico.

Pertanto, ad oggi per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con atto notificato a decorrere dall’1.7.2019, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7 co. 2 del DLgs. 546/92 hanno l’obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto è stabilito nel DM 23.12.2013 n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.

La notifica degli atti introduttivi del giudizio in primo e in secondo grado deve avvenire utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) e, successivamente la costituzione in giudizio, dovrà essere effettuata con deposito in via telematica, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria. Solo, nei casi previsti dalla legge, in cui il contribuente può decidere di difendersi in proprio, l’utilizzo del processo telematico sarà facoltativo.

Le modalità di registrazione per l’accesso al PTT, per le quali si rinvia alle istruzioni presenti sul portale, variano in funzione del soggetto che la richiede. Di seguito sono elencate le procedure da seguire per le diverse categorie.

1. Soggetti privati e dipendenti degli enti pubblici (diversi da quelli di cui ai successivi punti 2 e 3) - I soggetti privati (contribuente/persona fisica, contribuente/società/ente e professionisti) e i dipendenti dei soggetti pubblici (ASL, Comunità Montane, Giudici di pace, INPS, INAIL, Ministeri, Tribunali, Prefetture, Procure, Unione dei Comuni, altro Ente impositore o di riscossione) accedono al PTT previa registrazione: è richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida, anche qualora si abbia già l’identità digitale SPID.

2. Dipendenti delle Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti locali, Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato - L’ente di appartenenza (Agenzie fiscali, Enti della riscossione, Camere di commercio, Avvocatura dello Stato, TAR e Consiglio di Stato) invia al MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione

Per accedere al servizio del Telecontenzioso, i “Contribuenti” devono essere preventivamente registrati al servizio “Fisconline” del sito web dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzeranno le credenziali già in loro possesso.

¹¹ Dal 15 luglio 2017 la costituzione in giudizio delle parti con modalità telematiche è consentita, facoltativamente, presso tutte le Commissioni Tributarie.

Sistema Informativo della Fiscalità, la richiesta di abilitazione, fornendo l'elenco dei propri dipendenti da abilitare ai servizi del PTT, specificandone il ruolo. Qualora il dipendente abbia già le credenziali di accesso al "Telecontenzioso" può usare le medesime anche per l'accesso al PTT.

3. Dipendenti di concessionari degli Enti Locali e delle Aziende Municipalizzate
I dipendenti di Società Concessionarie delle Riscossioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97 e di Aziende Municipalizzate, possono essere censiti e profilati per l'accesso al PTT dall'Amministratore Locale dell'Ente territoriale di riferimento attraverso l'applicazione per la gestione delegata delle utenze (Okeanos).

Nella immagine seguente è riportata la home page del portale ed il link di accesso al PTT.

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al PTT è necessario registrarsi utilizzando la procedura di [Registrazione al PTT](#), anche per gli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli utenti che accedono al PTT previa registrazione possono utilizzare i [Servizi Self Service](#) per la gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

NUMERO VERDE
Numero Verde
800 051 052
Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

PAGAMENTI TELEMATICI
Per informazioni sul pagamento del CUT tramite pagoPA consultare la specifica sezione del sito di assistenza disponibile al link seguente:
[Assistenza pagamenti PagoPA](#)

CREDENZIALI | SPID | CNS

User ID:

Password:

Entra

[Hai smarrito l'User ID?](#)
[Hai smarrito la password oppure ti è scaduta?](#)
[Vuoi aggiornare la tua password?](#)

Figura n. 1 – Pagina di accesso al PTT

<https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp>

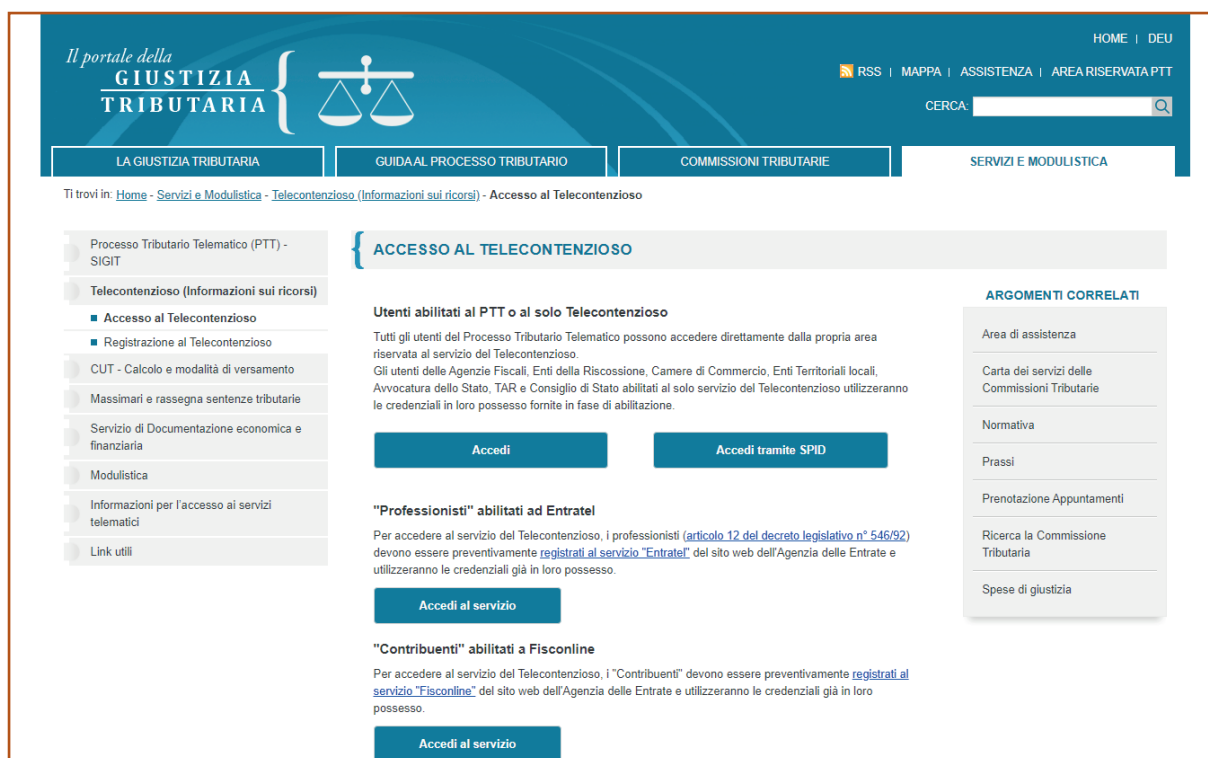


Figura n. 2 – Pagina di accesso al Telecontenzioso

L'accesso all'applicazione "Telecontenzioso" è consentito limitatamente ai ricorsi in cui sono parte:

- alle Agenzie fiscali, alle Camere di commercio, agli Agenti della riscossione e agli Enti locali. Ciascuna struttura individua tra i propri dipendenti quelli autorizzati all'accesso ai servizi del Telecontenzioso
- ai professionisti abilitati al servizio "Entratel"
- ai cittadini abilitati al servizio "Fisconline".

Il servizio di telecontenzioso è disponibile anche per i soggetti abilitati all'applicazione PTT-SIGIT, all'interno della stessa. In ogni caso, tutti gli utenti del Processo Tributario Telematico possono accedere al servizio del Telecontenzioso utilizzando le stesse credenziali rilasciate per il PTT-SIGIT.

2 Gli strumenti informatici e le utility per il PTT

Per utilizzare il processo tributario telematico è necessario utilizzare un qualunque dispositivo fisso o mobile dotato di una connessione Internet. È inoltre necessario:

- un redattore atti (test editor);
- un software che crei file in formato PDF/A-1a o in formato PDF/A-1b;
- una casella di posta elettronica certificata;
- la firma digitale.

Il formato PDF/A è un formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF. Nell'ambito del PTT, il DM 4.8.2015 impone l'utilizzo indifferentemente del formato PDF/A-1a o PDF/A-1b.

La differenza tra il PDF/A-1a e il PDF/A-1b consiste nel fatto che il documento in formato PDF/A-1a fornisce la garanzia sia a chi lo riceve sia a chi lo conserva che tale documento sarà visualizzato e riprodotto sempre alla stessa maniera anche a distanza di tempo e con programmi e dispositivi differenti che indica (completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti).

Nel livello di conformità PDF/A-1b è garantita la minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per consentire che la riproduzione affidabile dell'aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro.

Devono obbligatoriamente avere il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b:

- gli atti nativi digitali da dimettere nel sistema SIGIT (ex art. 10 DM);
- gli atti originariamente cartacei convertiti in formato digitale dalla segreteria della Commissione tributaria che li dimette nel PTT (ex art. 11 DM);
- infine anche i documenti allegati agli atti (ex art. 10 DM). Per questi ultimi è altresì ammesso il formato TIFF con una risoluzione superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

I formati gestiti dal SIGIT sono: Bitmap Image - (BMP); Email Markup Language - (EML); eXtensible Markup Language - (XML); Graphics Interchange Format - (GIF); Joint Photographic Experts Group - (JPEG); Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX); Microsoft Office Word - (DOC, DOCX); Open Document Format - (ODT); Portable Document Format - (PDF); Portable Network Graphics - (PNG); Tagged Image File Format (TIFF).

Sul sito del SIGIT è disponibile una utility per ottenere e verificare un file PDF/A. Effettuato l'accesso all'area riservata del PTT si dovrà accedere alla sezione "Servizi e utilità" (cfr. fig. 3), selezionare l'opzione "Verifica e conversione file PDF/A" ed effettuare l'upload del file che si intende controllare, prima di apporvi la firma digitale.

Il sistema verificherà che il file sia in formato PDF, PDF/A oppure TIF/TIFF compatibile con il caricamento in SIGIT, che il nome non superi i 100 caratteri e che la sua dimensione non superi i 10MB. Ove, all'esito della verifica, il file sia risultato non conforme, viene fornita all'utente la possibilità di convertire il proprio documento in un formato idoneo alla conservazione (PDF/A) e di salvare il file corretto sul proprio dispositivo.

La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CAdES o PAdES. La firma digitale di tipo CAdES aggiunge l'estensione P7M a quella originaria

del file (es. *.pdf.p7m). Oltre alle funzionalità di base della firma del singolo documento, è possibile utilizzare la firma massiva o multipla, per firmare contemporaneamente più documenti. Questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti o gli stessi presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione.

In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti l'estensione P7M è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es. *.pdf.p7m.p7m). Si raccomanda di mantenere l'estensione anche nel documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m, Ricevuta-PEC.eml.p7m).

3 Il deposito della nota di iscrizione a ruolo

Nella figura n. 3 è riportato il menu principale della procedura di accesso al PTT, che si presenta alla prima schermata e che si compone di tre sezioni:

- Deposito Telematico - Le funzionalità consentono di compilare le note di iscrizione a ruolo (NIR) o completarne altre avviate per depositare il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Commissione competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti nel fascicolo processuale, da parte di coloro che non si sono ancora costituiti in giudizio;
- Interrogazione atti depositati per la ricerca NIR e visura fascicolo;
- Servizi ed utilità - PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo unificato Tributario (CUT) e utility di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione e verifica firma e scansione antivirus.

Si evidenzia che dalla sezione "Interrogazione atti depositati", all'interno della procedura di PTT è possibile accedere direttamente alla procedura di telecontenziosom senza uscire dalla procedura di deposito.



Figura n. 3 – Menù “Home” del PTT

Si descrive il percorso per compilare una NIR. Dalla piattaforma SIGIT, schermata di fig. n. 3, si clicca sul link “Invio NIR-Ricorso-Altri Atti” e si accede alla form di fig. n. 4 nella quale occorre inserire la Commissione presso la quale si intende inoltrare il deposito ed il tipo di documento da depositare.

Figura n. 4 – Selezione deposito e tipo di atto

Nella fig. 5 sono riassunti i tipi di deposito che si possono effettuare rispettivamente per la Commissione Tributaria Provinciale (tabella in sinistra) e per quella regionale (tabella a destra).

Figura n. 5 – Casistiche di atti

Successivamente deve essere compilata la schermata di Fig. 6 contenente i dati generali del deposito come il numero degli elementi da acquisire, l'eventuale richiesta di trattazione in pubblica udienza e la difesa da parte di un professionista abilitato.

Figura n. 6 – Dati generali